

L.R. 12/2002, art. 26, c. 4  
L.R. 12/2002, art. 28, c. 6  
L.R. 12/2002, art. 40 bis, c. 3

B.U.R. 8/7/2015 n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26/6/2015, n. 0126/Pres.

**Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.**

---

Modifiche approvate da:

DPRReg. 22/12/2016, n. 0251/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1).  
DPRReg. 29/1/2021, n. 05/Pres. (B.U.R. 10/2/2021, n. 6).

CAPO I  
Finalità

Art. 1 Finalità

CAPO II  
Conseguimento della qualificazione professionale di estetista

Art. 2 Qualificazione professionale di estetista

Art. 3 Commissione d'esame per la qualificazione professionale di estetista

CAPO III  
Conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore

Art. 4 Qualificazione professionale di acconciatore

Art. 5 Commissione d'esame per la qualificazione professionale di acconciatore

CAPO IV  
Svolgimento dell'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista  
e acconciatore

Art. 6 Esame per l'acquisizione della qualificazione professionale

CAPO V  
Conseguimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia

Art. 7 Conseguimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia

CAPO VI  
Disposizioni transitorie e finali

Art. 8 Rinvii

Art. 9 Norme transitorie e finali

Art. 10 Abrogazioni

Art. 11 Efficacia e entrata in vigore

ALLEGATO 1

STANDARD FORMATIVI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DELLA  
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

ALLEGATO 2

TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA

## CAPO I FINALITÀ

### Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento attua le seguenti disposizioni contenute nella legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato):

- a) articolo 26, comma 4, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, con regolamento di esecuzione sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 del medesimo articolo e la composizione della commissione d'esame;
- b) articolo 28, comma 6, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore, con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico – culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore);
- c) articolo 40 bis, comma 3, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono definiti la durata e i contenuti dei corsi di formazione utili al conseguimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico per l'attività di tintolavanderia, la composizione della commissione d'esame nonché i diplomi in materia inerenti l'attività, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).

## CAPO II CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA

### Art. 2 (Qualificazione professionale di estetista)

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:

- a) un corso di formazione professionale di qualifica, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento lavorativo qualificato presso un'impresa di estetista;
- b) un anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un corso integrativo di formazione teorica;
- c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare, di titolare

di impresa non artigiana o di socio, seguito da un corso integrativo di formazione teorica;

- d) un corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere – estetista (IeFP), seguito da un corso annuale (quarta annualità) per tecnico dei trattamenti estetici, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario aver svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa, dimostrabile attraverso documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego ovvero documentazione equipollente. Il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere – estetista, seguito da un corso annuale (quarta annualità) per tecnico dei trattamenti estetici di cui al comma 1, lettera d), sono equiparati rispettivamente, al corso di formazione professionale di qualifica ed al corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1.

4. Il corso di formazione professionale di qualifica di cui al comma 1, lettera a), se rivolto ad allievi che hanno compiuto 18 anni di età all'atto di iscrizione, ha durata biennale con almeno 900 ore annuali, di cui almeno il trenta per cento in stage, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali.

5. Il corso annuale di specializzazione di cui al comma 1, lettera a) ha una durata di almeno 600 ore, di cui almeno il trenta per cento in stage, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali, ed è equiparato alla frequenza della quarta annualità del corso per tecnico dei trattamenti estetici di cui al comma 1, lettera d).

6. Il corso di formazione teorica previsto al comma 1, lettere b) e c) è integrativo delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa ed ha una durata di almeno 300 ore, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali.

7. Fermo restando quanto previsto dagli standard formativi dei percorsi di IeFP, approvati dalla Giunta regionale, gli standard formativi dei corsi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono quelli indicati nel D.M. 21 marzo 1994, n. 352 (Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista).

8. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

(Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)<sup>1</sup>.

9. Per «attività lavorativa qualificata», di cui al comma 1, lettere b) e c), si intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento delle mansioni previste dal citato livello contrattuale.

### Art. 3

#### *(Commissione d'esame per la qualificazione professionale di estetista)*

1. Per l'espletamento dell'esame teorico – pratico di cui all'articolo 2, comma 1 è costituita la Commissione per l'esame di qualificazione estetiste (in seguito denominata Commissione estetiste), nominata con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione; con il medesimo provvedimento è nominato, per ciascun componente, un sostituto in caso di assenza o di impedimento del titolare. La Commissione estetiste dura in carica cinque anni.

2. La Commissione estetiste è composta da:

- a) un dipendente della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, di categoria non inferiore a D, con funzioni di Presidente;
- b) due esperti nelle materie fondamentali impartite nei corsi, scelti tra i docenti dei corsi di enti di formazione accreditati dalla Regione e designati dagli enti medesimi;
- c) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12/2002, a condizione che non sia un imprenditore operante nel settore. Tale esperto può essere scelto anche tra imprenditori in quiescenza.

3. Le funzioni di segretario e di segretario sostituto sono svolte dal personale del CATA, ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 3 bis, della legge regionale 12/2002.

4. Per l'ammissione all'esame di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati.

5. La Commissione estetiste rilascia, a seguito del superamento dell'esame teorico – pratico di cui all'articolo 2, comma 1, l'attestato di qualificazione professionale di estetista.

### CAPO III

---

<sup>1</sup> Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPR n. 29/1/2021, n. 05/Pres. (B.U.R. 10/2/2021, n. 6).

## CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

### Art. 4

#### *(Qualificazione professionale di acconciatore)*

1. La qualificazione professionale di acconciatore si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione mediante il superamento di un esame teorico – pratico preceduto in alternativa:

- a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale di qualifica, seguito da un corso di specializzazione ovvero da un periodo di attività lavorativa qualificata della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura;
- b) da un periodo di attività lavorativa qualificata della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;
- c) da un periodo di attività lavorativa qualificata della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;
- d) da un corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere - acconciatore (IeFP), seguito da un corso annuale (quarta annualità) per tecnico dell'acconciatura, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c) è necessario aver svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa, dimostrabile attraverso l'esibizione di documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego ovvero di documentazione equipollente. Il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere – acconciatore (IeFP) ed il corso annuale (quarta annualità) per tecnico dell'acconciatura sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione professionale di qualifica ed al corso di specializzazione di cui al comma 1, lettera a).

4. Il corso di formazione professionale di qualifica di cui al comma 1, lettera a), qualora rivolto ad allievi che hanno compiuto 18 anni di età all'atto dell'iscrizione, ha durata biennale con almeno 900 ore annuali, di cui almeno il trenta per cento in stage, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali.

5. Il corso di specializzazione di cui al comma 1, lettera a) ha una durata di almeno 600 ore, di cui almeno il trenta per cento in stage, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali ed è equiparato alla frequenza della quarta annualità di cui al comma 1, lettera d).

6. Il corso di formazione teorica previsto al comma 1, lettere b) e c) è integrativo delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa ed ha una durata di almeno 300 ore con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali.

7. Fermo restando quanto previsto dagli standard formativi dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale di cui al comma 1, lettera d), approvati dalla Giunta regionale, gli standard formativi dei corsi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono quelli indicati nell'Allegato 1.

8. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 27/2017<sup>2</sup>.

9. Per «attività lavorativa qualificata», di cui al comma 1, lettere b) e c), si intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento delle mansioni previste dal citato livello contrattuale.

#### Art. 5

##### *(Commissione d'esame per la qualificazione professionale di acconciatore)*

1. Per l'espletamento degli esami di cui all'articolo 4 comma 1, è costituita la Commissione di esame per acconciatore (in seguito denominata Commissione acconciatori) nominata con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione; con il medesimo provvedimento è nominato, per ciascun componente, un sostituto da impiegare in caso di assenza o di impedimento del titolare. La Commissione acconciatori dura in carica cinque anni.

2. La Commissione acconciatori è composta da:

- a) un dipendente della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, di categoria non inferiore a D, con funzioni di Presidente;
- b) due esperti nelle materie fondamentali impartite nei corsi, scelti tra i docenti dei corsi di enti di formazione accreditati dalla Regione e designati dagli enti medesimi;
- c) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12/2002 a condizione che non sia un imprenditore operante nel settore. Tale esperto può essere scelto anche tra imprenditori in quiescenza.

3. Le funzioni di segretario e di segretario sostituto sono svolte dal personale del CATA, ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 3 bis, della legge regionale 12/2002.

---

<sup>2</sup> Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPR Reg. 29/1/2021, n. 05/Pres. (B.U.R. 10/2/2021, n. 6).

4. Per l'ammissione all'esame di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati.

5. La Commissione acconciatori rilascia, a seguito del superamento dell'esame teorico – pratico di cui all'articolo 4, comma 1, l'attestato di qualificazione professionale di acconciatore.

CAPO IV  
SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO  
DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA E  
ACCONCIATORE

Art. 6

*(Esame per l'acquisizione della qualificazione professionale)*

1. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di artigianato sono fornite le indicazioni per l'esame relativo al conseguimento della qualificazione professionale di estetista e di acconciatore. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigiano e sul sito internet del CATA.<sup>3</sup>

2. Il decreto<sup>4</sup> di cui al comma 1 indica modalità e termini di presentazione della domanda per l'ammissione all'esame nonché l'ammontare dei diritti di segreteria di cui all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 5, comma 4.

3. Le domande per sostenere l'esame sono redatte nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di artigianato, pena la non ammissibilità all'esame medesimo e sono disponibili sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigiano e su quello del CATA.

4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il CATA ne dà comunicazione all'interessato per via telematica, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere.

5. Entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, il CATA comunica:

- a) ai candidati ammessi a sostenere l'esame, la data e il luogo dello stesso nonché le modalità di pagamento dei diritti di segreteria;
- b) ai candidati non ammessi, le motivazioni della non ammissibilità.

---

<sup>3</sup> Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0251/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1).

<sup>4</sup> Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0251/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1).

6. La domanda è archiviata e il candidato non è ammesso a sostenere l'esame nel caso in cui le integrazioni di cui al comma 4 non pervengano o pervengano tardivamente.

7. Entro il termine di trenta giorni dalla data di svolgimento dell'esame, il CATA trasmette l'attestato di qualificazione professionale di estetista o di acconciatore, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, o dai suoi sostituti.

CAPO V  
CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE DI  
RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA

Art. 7

*(Conseguimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia)*

1. L'idoneità professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia è comprovata dalla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia):

- a) età non inferiore a diciotto anni con diploma di scuola secondaria di primo grado e superamento della prova d'esame di un corso di formazione per Responsabile tecnico di tintolavanderia della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno, con un massimo di assenze consentite pari al venti per cento del monte ore complessivo, al netto della prova d'esame. Il possesso di una qualificazione pubblica, di livello minimo EQF 4, riconducibile ad entrambe le aree di attività (A.D.A.) 24.141.416 – Gestione e organizzazione delle attività di tintolavanderia e 24.141.417 – Realizzazione di operazioni di tintolavanderia dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni è motivo di esonero dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame;<sup>5</sup>
- b) attestato di qualifica in "Operatore alla produzione chimica" o in "Operatore delle produzioni chimiche" o qualifiche equipollenti, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuarsi nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;<sup>6</sup>
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea abilitanti per Responsabile tecnico di tintolavanderia elencati all'allegato 2, o diploma di livello post-secondario superiore in materie inerenti l'attività;<sup>7</sup>
- d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
  - 1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
  - 2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
  - 3) tre anni, anche se non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

---

<sup>5</sup> Lettera sostituita da art 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/1/2021, n. 05/Pres. (B.U.R. 10/2/2021, n. 6).

<sup>6</sup> Lettera sostituita da art 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/1/2021, n. 05/Pres. (B.U.R. 10/2/2021, n. 6).

<sup>7</sup> Lettera sostituita da art 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/1/2021, n. 05/Pres. (B.U.R. 10/2/2021, n. 6).

2. I corsi di formazione per Responsabile tecnico di tintolavanderia sono realizzati nell'ambito del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 27/2017.<sup>8</sup>

3. Gli standard formativi del corso di cui al comma 1, lettera a) sono quelli indicati nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 28 novembre 2019, recante "Aggiornamento delle Linee Guida – approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 maggio 2011 – relative allo Standard formativo e professionale di Responsabile tecnico di tintolavanderia".<sup>9</sup>

4. Al superamento della prova d'esame di cui al comma 1, lettera a), organizzata secondo le modalità e i criteri previsti dall'articolo 10, comma 6, del "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionali e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", emanato con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 0140/Pres, è rilasciato un attestato di frequenza con valore di qualificazione di Responsabile tecnico di tintolavanderia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84.<sup>10</sup>

5. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 1 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

## CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 8 (*Rinvii*)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e di cui alla legge regionale 12/2002.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

### Art. 9 (*Norme transitorie e finali*)

---

<sup>8</sup> Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/1/2021, n. 05/Pres. (B.U.R. 10/2/2021, n. 6).

<sup>9</sup> Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 29/1/2021, n. 05/Pres. (B.U.R. 10/2/2021, n. 6).

<sup>10</sup> Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. d), DPRReg. 29/1/2021, n. 05/Pres. (B.U.R. 10/2/2021, n. 6).

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito la qualificazione professionale ai sensi dell'ordinamento previgente, assumono la qualificazione professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento frequentano i corsi di formazione previsti dal vigente ordinamento didattico per la qualificazione professionale di parrucchiere misto, al termine del periodo formativo assumono la qualificazione professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002.

3. Le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo svolgimento dell'attività a condizione che designino il responsabile tecnico di cui al citato articolo 7, comma 1 e ne comunichino il nominativo allo sportello unico territorialmente competente entro novanta giorni:

- a) dall'acquisizione dell'attestato di idoneità professionale rilasciato a conclusione dei corsi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a);
- b) se in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), dalla conclusione del periodo di un anno di inserimento presso imprese del settore se effettuato nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato di qualifica;
- c) dalla conclusione del periodo di inserimento presso le imprese del settore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).

3 bis. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione fino al 31 dicembre 2017. Dopo tale data, le imprese che intendono avviare o proseguire l'attività di tintolavanderia devono nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti richiesti all'articolo 7, comma 1.<sup>11</sup>

4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) ed hanno concluso il periodo di inserimento di un anno presso imprese del settore assumono di diritto l'idoneità professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia e ne comunicano il nominativo allo sportello unico territorialmente competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'Allegato 2, assumono di diritto l'idoneità professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia e ne comunicano il nominativo allo sportello unico territorialmente competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Per imprese abilitate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, si intendono anche quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 79, comma 17 della legge regionale 7/2011 e dell'articolo 2,

---

<sup>11</sup> Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPR 22/12/2016, n. 0251/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1).

comma 13 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)).

7. La Commissione d'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione 025/2003, ricostituita con il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2013, n. 062/Pres, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2015.

8. In sede di prima applicazione, l'emanazione del decreto di nomina della Commissione acconciatori di cui all'articolo 5, comma 1 e dell'avviso di cui all'articolo 6, comma 1 riferito all'esame per la qualificazione professionale di acconciatore sono subordinati alla comunicazione da parte degli enti formativi della conclusione di almeno uno dei percorsi formativi di cui all'articolo 4, comma 1.

9. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

Art. 10  
*(Abrogazioni)*

1. E' abrogato il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2003, n. 025/Pres.

Art. 11  
*(Efficacia e entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.

**STANDARD FORMATIVI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE  
DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE**

**STANDARD FORMATIVI**

- Pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
- Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
- Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria
- Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali
- Effettuare l'accoglienza e l'assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente
- Collaborare alla gestione e promozione dell'esercizio
- Eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base

**AMBITI DISCIPLINARI**

Tecnologici

- normative di sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale di settore
- procedure, protocolli, tecniche di igiene, pulizia e riordino
- processi di lavoro e terminologie tecniche nel settore acconciatura
- principi fondamentali di tricologia
- struttura anatomica del capello e della cute
- tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
- tecniche di promozione e di vendita (cenni)
- tipologia di pagamenti e documenti contabili di base (cenni)

Tecnico professionali

- tipologie delle principali attrezzature e strumenti specifici del settore e loro manutenzione
- tecniche di base per la detersione, colorazione e decolorazione dei capelli
- tipologia e funzionalità dei prodotti detergenti
- tipologie e tecniche di piega e acconciatura
- strumenti e tecniche base di taglio

## **CORSO DI SPECIALIZZAZIONE (di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)**

### **STANDARD FORMATIVI**

- Sviluppare una offerta di servizi di acconciatura
- Programmare/progettare i servizi di acconciatura in funzione del cliente
- Gestire l'organizzazione di un salone di acconciatura
- Sviluppare la propria professionalità di acconciatore

### **AMBITI DISCIPLINARI**

#### Formazione imprenditoriale

- nozioni di gestione aziendale
- tecniche di mercato
- normativa di settore
- disciplina previdenziale, tributaria, e contrattuale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale

#### Approfondimento tecnico rispetto alla propria professionalità

- comunicazione ed etica professionale
- elementi di cosmetologia applicata
- principi di tricologia
- principi di hair style
- strumentazioni di analisi e diagnosi tricologia (cenni)
- lingua straniera
- informatica applicata alla professione
- approfondimenti inerenti i servizi tecnici (ad esempio tecniche evolute di taglio barba e capelli, acconciature per eventi importanti, servizi tecnici su capelli fortemente destrutturati, tecniche avanzate di colorazione, ...)

## **CORSO DI FORMAZIONE TEORICA (di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c)**

### **STANDARD FORMATIVI**

- Sviluppare una offerta di servizi di acconciatura
- Programmare/progettare i servizi di acconciatura in funzione del cliente
- Gestire l'organizzazione di un salone di acconciatura

### **AMBITI DISCIPLINARI**

#### Formazione imprenditoriale

- nozioni di gestione aziendale

- tecniche di mercato
- normativa di settore
- disciplina previdenziale, tributaria, e contrattuale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale

#### Approfondimento tecnico rispetto alla propria professionalità

- comunicazione ed etica professionale
- elementi di cosmetologia applicata
- principi di tricologia
- principi di hair style
- strumentazioni di analisi e diagnosi tricologia (cenni)
- lingua straniera
- informatica applicata alla professione

**TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER RESPONSABILE TECNICO DI  
TINTOLAVANDERIA**

**DIPLOMI**

DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO

- a - diplomi degli Istituti Professionali di Stato, settore Industria e Artigianato secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica e Produzioni INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
- b - diplomi degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, SISTEMA MODA
- c - diplomi di Licei secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Scientifico o opzione Scienze Applicate

**LAUREE** (desunte ex D.M. 4 ottobre 2000)

Area 01 - Scienze matematiche e informatiche

MAT/07 FISICA MATEMATICA  
MAT/09 RICERCA OPERATIVA

Area 03 - Scienze chimiche

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA  
CHIM/02 CHIMICA FISICA  
CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA  
CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE  
CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI  
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA  
CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE

Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione

ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE  
ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE  
ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE  
ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE  
ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE  
ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI  
ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI  
ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI  
ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA

ING-IND/31 Elettrotecnica

ING-IND/32 Convertitori, macchine e azionamenti elettrici

ING-IND/33 Sistemi elettrici per l'energia

ING-INF/01 Elettronica

ING-INF/04 Automatica